



SENTENZA - 16/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Oriella MARTORANA	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere - relatore
Carola CORRADO	Primo Referendario
Flavia D'ORO	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 60252 del ruolo generale, promosso da:

- Eleonora Maria SIENA, nata a Foligno il 12 settembre 1992 (c.f. SNILRM92P52D653L) e residente a Bettona, in via Torte n. 93 in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante p.t. dell'omonima ditta individuale SIENA ELEONORA MARIA (P.IVA:03175000540) con sede legale a Bettona, in via Torte n. 93;

- Graziano SIENA, nato a Perugia il 5 gennaio 1961 (c.f. SNIGZN61A05G478B) e residente a Bettona, in via Torte n. 93, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Bacchi (c.f. BCCLSN75C18A475P - p.e.c. alessandro.bacchi@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliati

	presso il suo studio a Perugia, in via Baglioni n. 36,	
	- appellanti -	
	contro	
	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	conti per l’Umbria, in persona del Procuratore regionale p.t.;	
	- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore	
	generale p. t.,	
	- appellati -	
	avverso	
	la sentenza n. 40/2022 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale	
	regionale della Corte dei conti per l’Umbria, depositata il 1° giugno	
	2022.	
	Visti tutti gli atti e documenti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 19 settembre 2025, tenutasi con	
	l’assistenza del segretario d’udienza Dott.ssa Giuseppina Di Maro e	
	data per letta, su consenso delle parti, la relazione del relatore Cons.	
	Palazzo, l’Avv. Capezzali, su delega scritta dell’Avv. Bacchi, per gli	
	appellanti, e il Vice Procuratore generale Arturo Iadecola per la	
	Procura generale presso la Corte dei conti.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con sentenza n. 40/2022, depositata il 1° giugno 2022, la Sezione	
	giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l’Umbria, in parziale	
	accoglimento della domanda formulata dalla locale Procura regionale,	
	accertata la loro responsabilità amministrativa a titolo di dolo per	
	2	

	danno all'erario, ha condannato i convenuti signori Eleonora Maria	
	Siena e Graziano Siena, in proprio e nelle rispettive qualità di titolare	
	dell'omonima azienda agricola Siena Eleonora Maria (p.i.	
	03175000540), con sede legale a Bettona (PG), via Torte n. 93, e di	
	amministratore di fatto della suddetta azienda agricola e della ditta	
	individuale Gvoic Milan, al pagamento, in solido tra loro, della	
	complessiva somma di euro 319.100,00 in favore: dell'Unione europea,	
	per euro 140.404,00; del Ministero delle politiche agricole e forestali,	
	per euro 125.087,20; della Regione Umbria, per euro 53.608,80, il tutto	
	maggiorato da rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e	
	interessi legali sulle somme così rivalutate dal deposito della sentenza	
	fino all'effettivo soddisfo. Ha altresì condannato i medesimi al	
	pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio, liquidate in	
	euro 1.018,11, e dichiarato la conversione in pignoramento, nei limiti	
	dell'importo di condanna, del sequestro conservativo autorizzato con	
	ordinanza n. 5 del 23 marzo 2021.	
	1.1. I citati convenuti, odierni appellanti, sono stati riconosciuti	
	responsabili dalla menzionata Sezione giurisdizionale regionale per	
	avere concorso dolosamente a ottenere in maniera fraudolenta	
	contributi pubblici, di derivazione nazionale ed europea, inerenti a tre	
	distinte misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013, per un	
	ammontare pari a euro 319.100,00. Ciò in quanto è risultato che la sig.ra	
	Eleonora Maria Siena, titolare dell'omonima azienda agricola	
	beneficiaria, aveva allegato ai rendiconti delle spese sostenute per	
	attuare i progetti ammessi a finanziamento, per complessivi euro	
	3	

	762.626,42, fatture emesse dalla ditta individuale Gvoic Milan per	
	operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti,	
	rappresentando così falsamente all'ente pubblico erogatore (i	
	finanziamenti pubblici in questione) di avere sostenuto per la	
	realizzazione dei progetti finanziati spese superiori (per euro 319.100)	
	a quelle effettivamente sopportate.	
	1.2. Il Giudice di prime cure ha accertato, sulla base di riscontri obiettivi	
	e di indizi ritenuti gravi precisi e concordanti, che la ditta individuale	
	Gvoic Milan, che emetteva tali fatture false, era amministrata di fatto	
	dal sig. Graziano Siena, che agiva nell'interesse dell'azienda agricola	
	di cui era titolare la figlia, sig.ra Eleonora Maria Siena, e che il titolare	
	formale di detta ditta, il sig. Gvoic, era solo un "prestanome", il quale,	
	nei giorni immediatamente successivi a quelli in cui riceveva	
	l'accredito sul c/c bancario intestato alla ditta del pagamento da parte	
	della sig.ra Eleonora Maria Siena delle fatture emesse nei confronti	
	dell'omonima azienda agricola, provvedeva a restituire a quest'ultima	
	in contanti ovvero a retrocedere mediante bonifico c.d. 'inverso'	
	quanto dalla stessa ricevuto.	
	2. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato e depositato	
	il 26 settembre 2022, i sig.ri Eleonora Maria Siena e Graziano Siena, con	
	l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Bacchi, hanno appellato la	
	suindicata sentenza chiedendone la riforma in quanto errata e ingiusta,	
	rassegnando le seguenti conclusioni:	
	<i>"Voglia l'Ill.ma Corte dei Conto Adita, disattesa ogni contraria</i>	
	<i>istanza, sospeso ogni effetto di legge ai sensi dell'art.190 comma 4</i>	
	4	

	<i>C.G.C. ed in accoglimento dell'appello proposto</i>	
	<i>• Accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, che gli odierni appellanti non sono responsabili di alcun danno erariale per i fatti di cui alla causa con conseguente assoluzione degli stessi da ogni addebito; In via subordinata</i>	
	<i>• Nella ipotesi in cui si ritenga sussistente una responsabilità erariale diminuire il quantum debeatur alle somme di cui ai bonifici per la somma di euro 77.500,00 ed euro 3.700,00 per le ragioni già evidenziate e valorizzate in narrativa;</i>	
	<i>Con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio.”</i>	
	<i>(enfasi nell’originale).</i>	
	2.1. L’appello <i>de quo</i> è affidato ai seguenti motivi:	
	2.2. Con il primo motivo, rubricato “ <i>Sui fatti pacifici e non impugnati</i> ”, la difesa degli odierni appellanti evidenzia come sia “ <i>(...) pacifico e non contestato e neanche fatto oggetto di gravame che i lavori siano stati effettuati tanto che sono stati rendicontati e collaudati dalla Regione Umbria (...)</i> ” (pag. 7 dell’atto di citazione in appello).	
	2.3. Con il secondo motivo, rubricato “ <i>Sulla erroneità della sentenza in relazione alla falsità della fattura misura 3.1.1. Mancata prova della retrodatazione a seguito di prelevamenti. Mancata valutazione di documento sub allegato 4</i> ”, la difesa degli odierni appellanti lamenta l’erroneità del capo della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la fattura n. 8 del 2015 di euro 27.500 + IVA emessa dalla ditta Gvoic Milan, e impiegata dalla sig.ra Siena per la rendicontazione dei progetti di cui alla misura 3.1.1., era falsa.	
	5	

2.3.1. Ad avviso della difesa in esame, le risultanze delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza dimostrerebbero che dopo l'accredito sul c/c bancario della ditta Gvoic dell'importo della fattura, sul medesimo conto corrente è stato disposto un bonifico 'inverso' di euro 3.700,00 in favore della sig.ra Eleonora Maria Siena, ma non anche che a quest'ultima sia stata restituita in contanti la restante parte del pagamento effettuato, non essendoci prova che il denaro prelevato in contanti dal sig. Gvoic abbia avuto tale destinazione. Ciò sulla base della deduzione che *"(...) se Siena avesse avuto indietro i contanti certamente non avrebbe richiesto i bonifici. Se invece si vuole sostenere che i bonifici siano la retrocessione certamente non avrebbe preso contanti. Fermo restando che, se si trattasse di retrocessione, certamente non avrebbe chiesto un bonifico."* (pag. 7 dell'atto di citazione in appello).

2.4. Con il terzo motivo, rubricato *"Sulla erroneità della sentenza in relazione alla falsità delle fatture misura 1.2.1. Mancata prova delle retrodatazioni a seguito di prelevamenti. Sulla erroneità della sentenza in relazione alla falsità delle fatture misura 4.1.1. Mancata prova delle retrodatazioni a seguito di prelevamenti"*, la difesa degli odierni appellanti censura l'erroneità del capo della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la falsità delle fatture emesse dalla ditta Gvoic Milan e impiegate dalla sig.ra Siena per la rendicontazione dei progetti di cui alla misura 1.2.1 (fatture nn. 8 del 2012 di euro 10.000 euro + IVA, 1 del 2013 di euro 10.000 + IVA, 5 del 2013 di euro 15.000 + IVA, 6 del 2013 di euro 3.000 + IVA, 1 del 2014 di euro 2.700 + IVA, 2 del 2014 di euro 3.500 + IVA, 7 del 2014 di euro 4.000 + IVA, 2 del 2015 di euro 3500 +

	IVA, 7 del 2015 di euro 4.000 + IVA, 5 del 2015 di euro 80.000 + IVA, 6	
	del 2015 di euro 77.700 + IVA), e alla misura 4.1.1. (fatture nn. 5 del	
	2014 di euro 4.000 + IVA, 7 del 2015 di euro 29.000 + IVA, 1 del 2014 di	
	euro 2.700 + IVA, n. 2 del 2014 di euro 3.500 + IVA, n. 4 del 2014 di euro	
	35.000 + IVA, 6 del 2014 di euro 4.000 + IVA), posto che, con la sola	
	eccezione della fattura n. 6 del 2015 di euro 77.700 + IVA, per cui vi è	
	prova documentale della retrocessione mediante bonifico 'inverso' del	
	relativo importo alla sig.ra Siena, per le restanti fatture non vi sarebbe	
	prova, neppure indiziaria, che i contanti successivamente prelevati nel	
	tempo dal titolare della ditta Gvoic Milan (o da chi per esso) siano stati	
	destinati ai Siena, essendo anzi più probabile che siano stati utilizzati	
	dal sig. Gvoic per esigenze personali oppure per pagare i fornitori della	
	ditta, considerato che i lavori oggetto dei progetti sono stati tutti	
	realizzati. Pertanto, <i>"(...) a tutto voler concedere la prova della</i>	
	<i>preponderanza "del più probabile che non" sussiste solo nei limiti dei due</i>	
	<i>bonifici di euro 3.700,00 ed euro 77.500,00 NON per gli altri addebiti</i>	
	<i>trattandosi di prelevamenti dell'imprenditore, soldi usati per esigenze</i>	
	<i>proprie."</i> (pag. 9 dell'atto di citazione in appello).	
	2.5. Con il quarto motivo, rubricato <i>"Sulla patenza dell'elemento</i>	
	<i>soggettivo"</i> , la difesa degli odierni appellanti si duole che la sentenza	
	impugnata non fornirebbe alcuna motivazione in ordine alla	
	riconosciuta sussistenza, nella condotta dei propri assistiti,	
	dell'elemento soggettivo del dolo, limitandosi <i>"(...) a delle endiadi e a</i>	
	<i>delle silloge senza entrare nel merito della questione."</i> . Peraltro, la Procura	
	regionale attrice, che ne è onerata, non avrebbe fornito alcuna prova	
	7	

	del dolo contestato; così come non si fa menzione nella sentenza	
	impugnata “(...) che le scelte operative in maniera completa e sistematica	
	venissero compiute dal Siena (...)” (pag. 9 dell’atto di citazione in	
	appello).	
	3. Con memoria depositata il 23 luglio 2025 il Procuratore generale	
	presso questa Corte ha rassegnato argomentate conclusioni scritte	
	chiedendo il rigetto dell’appello siccome infondato.	
	4. Alla pubblica udienza del 19 settembre 2025, terminata la	
	discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come	
	da verbale d’udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. L’appello è fondato per le ragioni che seguono.	
	2. Osserva, in primo luogo, il Collegio che la sentenza impugnata ha	
	ascertato che i programmi d’investimento per cui l’azienda agricola	
	Siena Eleonora Maria ebbe a ricevere dalla Regione Umbria contributi,	
	di provenienza comunitaria, statale e regionali, inerenti a tre distinte	
	misure del Piano di sviluppo rurale 2007-2013, sono stati integralmente	
	realizzati.	
	3. Siffatto accertamento, a cui è pervenuto il Giudice di prime cure sulla	
	base della valutazione della documentazione versata agli atti del	
	giudizio secondo il suo prudente apprezzamento, non è stata oggetto	
	di specifico gravame da parte della Procura regionale umbra, o della	
	Procura generale presso questa Corte, di tal ch�� su di esso � intervenuto	
	il giudicato.	
	8	

	4. L'accertamento in questione, riguardato dalla prospettiva della	
	giurisdizione contabile, implica, dunque, sul piano logico prima	
	ancora che giuridico, che è stato riconosciuto che l'interesse pubblico	
	sotteso all'erogazione dei contributi pubblici in parola è stato	
	soddisfatto dalla citata azienda agricola che ne ha beneficiato.	
	4.1. Va osservato, in proposito, che in queste e consimili fattispecie,	
	affinché l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale	
	non si risolva in una sostanziale duplicazione delle azioni di recupero	
	e di applicazione di sanzioni amministrative che le amministrazioni	
	pubbliche interessate sono tenute a intraprendere, sulla base della	
	normativa eurounitaria e di quella nazionale in caso di riscontrate	
	irregolarità e/o illiceità di varia guisa (per tipologia e gravità), occorre	
	che sia data dimostrazione, da parte dell'attore pubblico, che il	
	soggetto beneficiario abbia impiegato le risorse pubbliche ricevute per	
	perseguire finalità del tutto estranee o divergenti rispetto a quelle per	
	le quali aveva avuto titolo a percepirle, frustrando in tal modo	
	l'interesse pubblico concreto correlato alla loro erogazione (c.d.	
	"sviamento"). L'accertamento dello "sviamento" delle risorse	
	pubbliche dalle finalità cui sono preordinate, costituisce, dunque, la	
	<i>conditio sine qua non</i> perché possa configurarsi in tali ipotesi un danno	
	erariale, quale elemento costitutivo necessario per l'esercizio	
	dell'azione erariale a titolo di responsabilità amministrativa; con la	
	conseguenza che in difetto dell'accertamento di tale "sviamento",	
	rimarrebbe privo di prova il danno erariale prospettato in ipotesi.	
	4.2. Tra le modalità di "sviamento" può anche annoverarsi quella in cui	

	il soggetto beneficiario allegghi alla rendicontazione delle spese	
	sostenute da presentare alle amministrazioni pubbliche pagatrici	
	fatture false al fine di ottenere in suo favore l'erogazione di risorse	
	pubbliche a cui non avrebbe avuto diritto <i>tout court</i> , o a cui avrebbe	
	avuto diritto ma in misura minore. Ma ciò, tuttavia, alla condizione che	
	sia data dimostrazione: da un lato, che la falsità delle fatture emesse sia	
	dovuta alla rappresentazione nel documento fiscale in questione di	
	operazioni oggettivamente inesistenti, totalmente o parzialmente, vale	
	a dire prestazioni mai realizzate nella loro interezza o realizzate solo in	
	parte; dall'altro, che ci sia una corrispondenza diretta tra i rimborsi	
	ottenuti e le fatture false presentate, non essendo sufficiente allo scopo	
	dimostrare che alla domanda di pagamento sono state allegate fatture	
	false, ma essendo necessario fornire la prova che nella fase di	
	liquidazione dei contributi pubblici, tra tutte quelle allegate	
	dall'interessato alla domanda di pagamento, l'amministrazione	
	pubblica erogatrice ha computato anche e in che misura (tutte, alcune,	
	per l'intero importo o per un minore importo) le fatture false per	
	operazioni oggettivamente inesistenti.	
	5. Di tali aspetti, che il Collegio ritiene dirimenti ai fini della decisione,	
	però non si occupa la Procura regionale attrice nel proprio atto	
	introduttivo del presente giudizio, né tanto meno il Giudice di prime	
	cure nella sentenza appellata.	
	5.1. Dall'analisi dell'atto di citazione emerge, infatti, che i fatti	
	costitutivi della domanda azionata sono rappresentati dalle "(...) gravi	
	illiceità dell'Azienda nella predisposizione delle domande di contributo (...)”	

	(pag. 4 dell'atto di citazione) che la Guardia di Finanza avrebbe	
	accertato nello svolgimento della propria attività di istituto; gravi	
	illiceità che sono consistite nell'allegazione, da parte dell'azienda	
	agricola più volte citata, alle domande di pagamento dei contributi	
	ammessi e finanziati, inviate alla Regione Umbria, di:	
	- fatture emesse dalle ditte individuali Gvoic Milan e Canalicchio Paolo	
	in favore dell'azienda agricola in questione per lavori edili ed elettrici	
	oggettivamente e soggettivamente inesistenti (pag. 4 dell'atto di	
	citazione);	
	- fatture inerenti all'acquisto del mulino e di altri macchinari da parte	
	di una società di diritto rumeno, creata <i>ad hoc</i> , che sarebbe stato	
	fittiziamente organizzato (pag. 9 dell'atto di citazione);	
	- fatture emesse dalla ditta individuale Gvoic Milan (nn. 1 e 2 del 2014)	
	utilizzate per ottenere contributi pubblici a valere sia sulla misura 1.2.1.	
	che sulla misura 4.1.1 (pag. 12 dell'atto di citazione).	
	5.2. Secondo la prospettazione attorea, la condotta antigiuridica dei	
	convenuti, che si sostanzia in tali gravi illiceità "(...) <i>con il precipuo</i>	
	<i>obiettivo di indurre in errore le Amministrazioni erogatrici dei finanziamenti</i>	
	(...)", avrebbe, quindi, consentito all'azienda agricola di cui si tratta di	
	ottenere illecitamente euro 762.626,42 di contributi pubblici (di cui euro	
	104.972,40 (misura 3.1.1. - Azione A) per la realizzazione di una fattoria	
	didattica, con relativi arredi, e di un impianto fotovoltaico, euro	
	508.112,49 (misura 1.2.1) per la realizzazione di un molino, di un	
	impianto di stoccaggio cereali e di una macchina insaccatrice ed euro	
	149.541,53 per la realizzazione di un ulteriore impianto fotovoltaico, la	
	11	

	ristrutturazione di un fabbricato adibito a punto vendita e	
	l'installazione di una cella frigorifera: pag. 15 dell'atto di citazione).	
	Sussisterebbe pertanto tra la condotta antigiuridica e il danno erariale	
	indicati un evidente nesso eziologico, posto che <i>"(...) in assenza dei</i>	
	<i>comportamenti fraudolenti le Amministrazioni non sarebbero state indotte in</i>	
	<i>errore, e non avrebbero – per certo – concesso i cospicui contributi richiesti."</i>	
	(pagg. 17 e 18 dell'atto di citazione).	
	6. Analogamente è a dirsi con riferimento alla sentenza impugnata.	
	6.1. Il Giudice di prime cure, pur avendo accertato che i piani	
	d'investimento per cui l'azienda agricola in questione aveva	
	domandato e ottenuto contributi pubblici erano stati realizzati (<i>"e</i>	
	<i>quindi il contributo erogato all'azienda agricola effettivamente destinato allo</i>	
	<i>scopo"</i> : pag. 7 della sentenza impugnata), afferma, in maniera	
	contraddittoria, che le fatture emesse dalla ditta Gvoic Milan fossero	
	oggettivamente inesistenti e che ciò costituisse la prova del danno	
	erariale contestato ai convenuti (<i>"la prova di condotte causative di un</i>	
	<i>danno erariale, concretizzatosi nella allegazione di fatturazioni per operazioni</i>	
	<i>oggettivamente inesistenti, per un ammontare complessivo di 319.100 euro"</i> :	
	pag. 10 della sentenza impugnata). Ma l'affermazione dell'oggettiva	
	inesistenza delle operazioni delle fatture emesse dalla ditta Gvoic	
	Milan è, all'evidenza, incompatibile con l'accertamento che <i>"(...) gli</i>	
	<i>interventi oggetto di finanziamento sono stati realizzati."</i> (pag. 7 della	
	sentenza impugnata).	
	6.2. Inoltre, il Giudice di prime cure incorre nell'errore di ritenere che	
	la prova dell'allegazione delle false fatture alla domanda di pagamento	
	12	

	dei contributi pubblici a cui l'azienda agricola era stata ammessa "(...)	
	<i>in modo da aumentare l'importo corrisposto dalla Pubblica amministrazione</i>	
	<i>a fronte della realizzazione degli interventi così finanziati (...)"</i> (pag. 8 della	
	sentenza impugnata) fosse di per sé sufficiente a provare il danno	
	erariale contestato ai convenuti (" <i>Ritiene il collegio che il presunto danno</i>	
	<i>all'erario vada individuato nell'ammontare delle fatture di cui sia provata, con</i>	
	<i>un ragionevole grado di certezza, la falsità"</i> : pag. 7 della sentenza	
	impugnata).	
	6.2.1. Al contrario, nel caso che occupa il Giudice di prime cure avrebbe	
	dovuto dapprima accertare se di tutte le fatture allegate dalla titolare	
	dell'azienda agricola, odierna appellante, alla domanda di pagamento,	
	l'amministrazione regionale avesse computato, ai fini del pagamento,	
	anche (una o più o tutte) le fatture sospette di falsità, e procedere di poi	
	ad accertare se tali fatture, così individuate, risultassero false perché	
	emesse per operazioni oggettivamente inesistenti.	
	6.2.2. Il Giudice di prime cure è così addivenuto alla non condivisibile,	
	contraddittoria e non provata conclusione che tutte le fatture sospette	
	di falsità lo fossero in quanto emesse per operazioni oggettivamente	
	inesistenti, e che tutte loro, per il loro totale ammontare, fossero state	
	comutate dall'amministrazione regionale in sede di liquidazione dei	
	contributi pubblici in favore dell'azienda agricola più volte	
	menzionata.	
	7. All'accoglimento dell'appello per le ragioni anzidette consegue il	
	rigetto della domanda di condanna proposta in primo grado dalla	
	Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei	
	13	

	conti per l’Umbria nei confronti di Eleonora Maria Siena e Graziano Siena.	
	8. L’accoglimento dell’appello comporta l’applicazione dell’art. 31, co. 2, c.g.c. in tema di regolazione delle spese processuali, che sono liquidate in favore degli appellanti e poste a carico delle amministrazioni pubbliche beneficiarie del risarcimento richiesto dalla Procura regionale attrice, come individuate in atto di citazione e nella sentenza di primo grado.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione:	
	- accoglie l’appello proposto dai sig.ri Eleonora Maria SIENA e Graziano SIENA, sopra generalizzati, contro la sentenza n. 40/2022 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l’Umbria, depositata il 1° giugno 2022 e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di condanna a titolo di responsabilità erariale proposta dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Umbria nei loro confronti;	
	- dichiara inefficace il sequestro conservativo disposto con decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Umbria del 20 gennaio 2021, convalidato parzialmente con ordinanza del Giudice designato n. 5/2021 del 25 marzo 2021, e, conseguentemente, ordina la cancellazione dai registri immobiliari della trascrizione presente sui beni immobili indicati nei	
	14	

[illegible]